

PROTOCOLLO QUADRO NAZIONALE DI LEGALITÀ TRA MINISTERO DELL'INTERNO E FINCANTIERI S.P.A. PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Le Parti:

Ministero dell'Interno

in persona del Ministro Marco Minniti;

• <u>FINCANTIERI S.p.A.</u>, con sede legale in Trieste, Via <u>Genova numero 1</u>, capitale sociale interamente versato EURO 862.980.725,70 <u>codice fiscale e numero di iscrizione 00397130584 del Registro de le Imprese Venezia Giulia</u>, in persona del Presidente Giampiero Massolo.

PREMESSO CHE

- FINCANTIERI S.p.A., nell'ambito del proprio complesso modello produttivo strutturato per operare come sistema integrato, individua nel sistema degli appalti un elemento cardine della propria competitività;
- FINCANTIERI S.p.A., al fine di mettere a disposizione degli appaltatori ulteriori strumenti, alternativi al subappalto, procederà alla sottoscrizione di accordi con primarie Agenzie di Lavoro in grado di rafforzare il rispetto dei principi di correttezza retributiva, contributiva ed assistenziale;
- i soggetti imprenditoriali interessati ad entrare in rapporto con l'Azienda vengono in larga parte "qualificati" dalla medesima società attraverso un sistema di accreditamento che prevede, tra l'altro, l'acquisizione di determinate "notizie";
- è comune interesse delle Parti migliorare ulteriormente il predetto sistema di flussi di notizie al fine di implementare i controlli volti a garantire la massima trasparenza al sistema delle forniture, degli appalti e dei subappalti, nonché verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata e/o comune, anche in relazione al c.d. fenomeno del "caporalato";
- l'esperienza, anche a livello territoriale, ha dimostrato che i Protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare le verifiche e, di conseguenza, prevenire i possibili tentativi di interferenza mafiosa, in quanto rafforzano la rete di



monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di lavoro e/o servizi altrimenti esclusi dalle cautele antimafia;

- è interesse di FINCANTIERI S.p.A. assicurare il rispetto della legalità e difendere il mercato da tentativi di infiltrazione mafiosa nonché da indebite interferenze e pressioni della criminalità comune, attraverso una più intensa e costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;
- dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica (BDNA) per la documentazione antimafia di cui agli artt. 96 e ss. del D. Lgs. 159/2011 e pertanto, le Prefetture, anche ai fini di implementare il popolamento della BDNA, provvederanno al rilascio della documentazione antimafia tramite l'utilizzo della suddetta piattaforma informatica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti adottano il seguente Protocollo Quadro Nazionale di Legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e/o comune, del quale le premesse costituiscono parte integrante.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

- 1.1. Il presente Protocollo Quadro Nazionale di Legalità ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza e di legalità.
- 1.2. Con esso il Ministero dell'Interno e FINCANTIERI S.p.A. pongono le basi per una cooperazione rafforzata su scala nazionale al fine di prevenire e ridurre i rischi di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nonché quei fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa



contigue alla stessa criminalità organizzata. Tale cooperazione coinvolgerà anche le società controllate da FINCANTIERI S.p.A. aventi sede legale in Italia; in tale contesto il riferimento a FINCANTIERI S.p.A. nel presente documento dovrà intendersi, laddove applicabile, riferito anche a tali ultime società.

1.3. Il partenariato strutturato si applica alle attività d'impresa ritenute sensibili, in quanto esposte ad alto rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate nell'art. 1 dell'Allegato "A", con facoltà delle Parti di estenderne l'applicazione ad altre attività d'impresa ivi non ricomprese nonché alle Agenzie di Lavoro (le "Attività Sensibili").

CAPO II DISPOSIZIONI SUL PARTENARIATO

Articolo 2

(Livello di intervento)

- 2.1. Il partenariato tra le Parti è strutturato su due livelli di intervento:
 - centrale, tra il Ministero dell'Interno e FINCANTIERI S.p.A.;
 - <u>territoriale</u>, tra FINCANTIERI S.p.A. e le Prefetture territorialmente competenti secondo la presenza di Unità Produttive della FINCANTIERI S.p.A., di seguito denominate "Prefetture competenti".
- 2.2. Il livello territoriale è regolato dal presente Protocollo Quadro Nazionale di Legalità al quale FINCANTIERI S.p.A. e le Prefetture competenti si uniformano, con ciò superando tutti i Protocolli precedentemente stipulati a livello locale.

Articolo 3

(Consultazioni partenariali)

3.1. Ai fini di cui all'art. I presso il Ministero dell'Interno è istituita una cabina di monitoraggio sull'attuazione del Protocollo, costituita da due rappresentanti di ciascuna parte, cui possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta, anche rappresentanti delle realtà territoriali di Fincantieri e delle Prefetture competenti.



Articolo 4

(Cooperazione partenariale)

- 4.1. FINCANTIERI S.p.A., al fine di agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, pone in essere ogni idonea attività di supporto dalla stessa ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo, compreso lo scambio informativo su soggetti ritenuti a rischio di condizionamenti di natura criminale.
- 4.2. Le Prefetture competenti provvederanno ad istituire tavoli tecnici per la discussione e la risoluzione di problematiche di comune interesse con FINCANTIERI S.p.A., coinvolgendo gli Organismi Istituzionali interessati.

CAPO III

MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALLE PREFETTURE COMPETENTI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE ED ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE SENSIBILI

Articolo 5

(Documentazione antimafia prefettizia)

5.1. FINCANTIERI S.p.A. si impegna, prima di procedere alla stipula dei contratti attinenti alle attività d'impresa ritenute sensibili in quanto esposte ad alto rischio di infiltrazioni mafiose di cui all'art. I dell'A legato "A", e prima di procedere all'autorizzazione di eventuali contratti di subappalto, a richiedere alle Prefetture competenti l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3, D. Lgs.159/2011 relativamente alle imprese interessate, indipendentemente dalla loro sede legale. Fermo quanto precede FINCANTIERI S.p.A. potrà richiedere la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, secondo i limiti di importo fissati dalla normativa vigente ed in riferimento al valore dell'ordine base, ovvero anche al di sotto di tali limiti, per i contratti di forniture e di appalto o per le autorizzazioni al subappalto attinenti altre attività non ricomprese tra quelle di cui al richiamato art. 1 dell'Allegato "A" in caso di criticità rilevate dalla stessa FINCANTIERI S.p.A.



- 5.2. FINCANTIERI S.p.A. ha facoltà, in qualsiasi fase del processo di verifica, di comunicare alle Prefetture competenti, a mezzo PEC, i nominativi dei soggetti ritenuti a rischio di condizionamenti di natura criminale che non rivestono ruoli apicali all'interno delle imprese operanti nelle Unità Produttive ma siano presenti, con qualsivoglia mansione o forma compartecipativa, all'interno delle imprese aggiudicatrici o propri subappalti.
- 5.3. Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5.1, FINCANTIERI S.p.A. si impegna a trasmettere alle Prefetture competenti le informazioni contenute nelle autocertificazioni presentate da fornitori, appaltatori e subappaltatori, nonché gli elementi indicati nel Sub-Allegato 1/A, in conformità ai modelli allegati al presente Protocollo.
- 5.4. FINCANTIERI S.p.A. e le Prefetture competenti nell'ambito dei tavoli tecnici di cui al precedente art. 4.2 potranno concordare l'estensione della documentazione antimafia ad altre categorie di attività d'impresa ritenute a rischio di infiltrazioni mafiose.
- 5.5. L'impegno di preventiva richiesta della documentazione antimafia così come quello di trasmissione delle autocertificazioni, previsti dai precedenti artt. 5.1. e 5.3., non troveranno applicazione nel caso in cui la controparte contrattuale sia una società del gruppo FINCANTIERI. Nel caso in cui la controparte sia un soggetto estero, privo di una stabile organizzazione in Italia, la richiesta di documentazione antimafia così come la trasmissione delle autocertificazioni saranno subordinate all'effettiva disponibilità delle informazioni necessarie a tali adempimenti.

Articolo 6 (Contratti)

- 6.1. FINCANTIERI S.p.A., con riferimento ai contratti che verranno sottoscritti successivamente alla entrata in vigore del presente Protocollo e con espressa esclusione degli ordini emessi anche successivamente sulla base di convenzioni e/o accordi quadro già in essere, si impegna ad inserire nei contratti di fornitura e di appalto relativi alle Attività Sensibili la previsione di cui al Sub-Allegato 1/B. Le imprese contraenti, a loro volta, dovranno inserire dette previsioni nei contratti con eventuali subappaltatori.
- 6.2. Nel caso di negoziazione con controparti, prevalentemente estere, operanti in regime di monopolio o le cui prestazioni non possano essere sostituite se non con evidente pregiudizio per l'attività produttiva o non sostituibili, che non accettino l'inserimento



delle clausole di cui al Sub-Allegato 1/B, FINCANTIERI S.p.A. ne darà comunicazione alla Prefettura competente per territorio al fine dell'attivazione di eventuali iniziative di vigilanza e controllo per l'accertamento di possibili elementi indiziari di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Dell'esito di tali attività, la Prefettura riferisce a FINCANTIERI S.p.A. per l'adozione delle conseguenti, adeguate misure.

6.3. Gli impegni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui la controparte contrattuale sia un soggetto estero, privo di una stabile organizzazione in Italia, ovvero sia una società del gruppo FINCANTIERI.

Articolo 7

(Contromisure preventive e protettive a cura di FINCANTIERI S.p.A.)

- 7.1. A tutela del proprio sistema delle forniture, degli appalti e dei subappalti, FINCANTIERI S.p.A. si impegna ad adottare le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata e/o comune, dirette o indirette:
 - a) "Piani Operativi di Sicurezza Antimafia" (POSA): FINCANTIERI S.p.A. s'impegna a garantire un'efficace vigilanza dei cantieri a tutela degli impianti, tramite l'impiego di personale idoneo e/o ricorrendo ad Istituti di vigilanza, all'utilizzo di un adeguato sistema di videosorveglianza e di sistemi di selezione automatica dei lavoratori (c.d. sistema imparziale), al fine di effettuare le visite personali di controllo previste dalla L. 300/1970, così come modificato dal D. Lgs.151/2015 attuativo della L. 183/2014 in piena aderenza alla normativa vigente sul rispetto della privacy e delle condizioni di lavoro.
 - b) "Business Intelligence" (BI): attivazione di servizi di "business intelligence" in via continuativa e su tutta la filiera di imprese operanti per la stessa (fornitori, appaltatori o subappaltatori) per le verifiche della sussistenza dei requisiti reputazionali, tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, in fase sia preventiva che successiva all'assegnazione di contratti di fornitura e/o di appalto e trasmissione, se ritenuto rilevante, degli esiti alle Prefetture. Detti servizi potranno estendersi anche a verifiche relativamente ai fenomeni del lavoro nero ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.



- c) "Revisioni Antimafia Indipendenti" (RAI): attivazione su tutta la filiera di imprese operanti per la stessa di controlli revisionali indipendenti, a campione o su segnalazione, su efficienza, efficacia ed effettività delle misure e delle procedure operative di contrasto ai vari fenomeni criminali in esecuzione.
- 7.2. FINCANTIERI S.p.A. si impegna a diffondere la conoscenza e a promuovere l'effettiva osservanza ed attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale presso le imprese che svolgono Attività Sensibili.

Articolo 8

(Supporto delle Prefetture)

- 8.1. Il Ministero si adopererà affinché le Prefetture competenti assicurino la massima collaborazione a FINCANTIERI S.p.A. in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture territoriali di pubblica sicurezza nell'attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale.
- 8.2. A seguito della richiesta di documentazione antimafia, da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura competente, quest'ultima provvederà ad avviare le relative verifiche, ai sensi degli artt. 84 e 89 bis D.Lgs.159/2011, al fine di escludere legami e/o cointeressenze di qualunque genere dell'impresa con ambienti criminali e mafiosi. FINCANTIERI S.p.A. decorso il termine di cui agli artt. 88, comma 4, e 92, comma 2, del citato D.Lgs. ovvero immediatamente, in tutti i casi di urgenza o comunque in tutti i casi in cui il decorso del predetto termine non sia compatibile o possa in qualche misura pregiudicare le proprie esigenze produttive e/o operative potrà procedere alla stipula di contratti di fornitura o di appalto o ad autorizzare i subappalti, anche in assenza della documentazione antimafia, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
- 8.3. Le Prefetture procederanno all'acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
- 8.4. Qualora a seguito delle verifiche effettuate, anche successivamente alla stipula dei contratti di fornitura o di appalto o all'autorizzazione di subappalti, emergano, in merito a imprese fornitrici, appaltatrici o subappaltatrici, elementi relativi a tentativi di



infiltrazione mafiosa e/o della criminalità comune, le Prefetture competenti ne danno immediata e formale comunicazione a FINCANTIERI S.p.A., nonché all'impresa appaltatrice, in caso di subappalto, le quali non potranno procedere alla stipula del contratto e, se già stipulato, potranno avvalersi della facoltà di risoluzione nei termini di cui al successivo art. 9, senza che possa vantarsi da parte dell'escluso alcuna ragione di risarcimento dei danni né nei confronti di FINCANTIERI S.p.A., né nei confronti dell'impresa appaltatrice, né nei confronti della Prefettura.

- 8.5. Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, anche successivamente alla stipula dei contratti di fornitura o di appalto o all'autorizzazione di subappalti, emergano, in merito ai soggetti di cui al precedente art. 5.2, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e/o della criminalità comune, FINCANTIERI S.p.A. potrà, nei casi più gravi, avvalersi della facoltà di risoluzione nei termini di cui al precedente art. 8.4, ovvero, nei casi meno gravi, inibire l'accesso a tutte le Unità Produttive del Gruppo nei confronti dei soggetti interessati.
- 8.6. Le Prefetture potranno promuovere azioni di accertamento e verifica nei cantieri, coinvolgendo anche l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e le ASL competenti per territorio. Potranno disporre mirati controlli nei cantieri da parte delle Forze di Polizia, utilizzando gli strumenti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Mancata conclusione del contratto - Risoluzione)

- 9.1. Il mancato rispetto da parte del fornitore o dell'appaltatore delle previsioni del presente Protocollo allo stesso applicabili ed in particolare quelle contenute nel Sub-Allegato 1/B comporterà la facoltà per FINCANTIERI S.p.A. di: interrompere le trattative, comunicare la mancata conclusione del contratto ovvero, qualora il contratto sia stato già stipulato, risolvere lo stesso.
- 9.2. Nel caso in cui si verifichino le circostanze previste dal precedente art. 9.1. FINCANTIERI S.p.A. avrà la facoltà di graduare i termini e la tempistica dell'interruzione dei rapporti con la controparte, al fine di non pregiudicare le fasi produttive in corso e di tutelare i profili occupazionali dei fornitori e degli appaltatori e/o subappaltatori coinvolti.



Articolo 10

(Durata, proroghe, revisioni)

- 10.1. La durata del presente Protocollo Quadro Nazionale è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione delle Parti. Alla scadenza lo stesso si riterrà prorogato di tre anni in tre anni, salvo che non intervenga, da una delle Parti, disdetta formale inviata a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di scadenza, originaria o prorogata.
- 10.2. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto le revisioni del Protocollo che ritengano necessarie o utili al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
- 10.3. Delle proroghe e delle revisioni è data tempestiva comunicazione alle Prefetture competenti.

Roma, addì 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE DI FINCANTIERI S.P.A.

Giampiero Massolo

lhond

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Marco Minniti

Juneo d'uni